

Servizi di pagamento e Open finance: le proposte dalla Commissione europea

I Introduzione

In data 28 giugno 2023, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure finalizzate a modernizzare i servizi di pagamento e a fornire un quadro di riferimento per l'accesso ai dati finanziari (c.d. "open finance")¹.

Le proposte prevedono, in particolare, la revisione della direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno la (*Payment Services Directive 2*, c.d. "PSD2") e l'introduzione di un quadro in materia di *open finance*, come annunciato rispettivamente nella Strategia in materia di pagamenti al dettaglio (COM(2020)592) e nella Strategia per la finanza digitale (COM(2020)591) presentate dalla Commissione nell'ambito del *Digital Finance Package* nel 2020.

Con particolare riferimento alla revisione della PSD2, le misure presentate dalla Commissione sono contenute in due proposte, (i) una proposta di regolamento sui servizi di pagamento nell'UE (PSR) e (ii) una proposta di direttiva sui servizi di pagamento e sui servizi di moneta elettronica (PSD3), incentrata sul regime autorizzatorio e sulla vigilanza degli istituti di pagamento, che mirano a superare le criticità emerse dall'applicazione della PSD2, anche alla luce delle consultazioni con istituzioni e parti interessate che si sono svolte nel corso del 2022.

¹ I testi delle proposte legislative sono consultabili al seguente indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/publications/financial-data-access-and-payments-package_en

CHIOMENTI

La proposta legislativa in materia di *open finance*, contenuta in un regolamento, facendo leva sull'esperienza dell'*open banking*, intende stabilire un *framework* comune per la condivisione, da parte dei soggetti regolati, dei dati finanziari dei clienti con *third party providers*, al fine di promuovere l'elaborazione di prodotti e servizi finanziari più innovativi per gli utenti e stimolare la concorrenza nel settore finanziario.

Le proposte legislative, che unitamente alle misure sull'euro digitale presentate dalla Commissione nella medesima giornata² contribuiscono a delineare la nuova architettura dei pagamenti dell'UE, saranno ora esaminate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

II **II La revisione della PSD2: le principali novità**

Prima di esaminare sinteticamente le principali modifiche apportate alla PSD2, occorre richiamare l'attenzione sul fatto che la maggior parte di queste sono contenute nel PSR: la scelta dello strumento del regolamento da parte della Commissione risponde evidentemente all'esigenza di rafforzare e armonizzare a livello europeo la disciplina dei servizi di pagamento prevedendo regole uniformi e direttamente applicabili in tutta l'UE.

In particolare, con la proposta di regolamento, la Commissione intende:

- (i) prevedere nuove misure per combattere e mitigare le frodi nei pagamenti, tra cui: (i) consentire ai prestatori di servizi di pagamento di condividere tra loro le informazioni relative alle frodi tramite piattaforme informatiche dedicate; (ii) rafforzare le regole in materia di *strong customer authentication*; (iii) rendere obbligatorio per tutti i bonifici un sistema di verifica della corrispondenza tra il numero IBAN inserito e il nome del beneficiario del pagamento³ e (iv) rafforzare i diritti di rimborso dei consumatori vittime di frodi;

² In dettaglio, la Commissione ha presentato: (i) una proposta di regolamento volta a definire il quadro giuridico e gli elementi essenziali dell'euro digitale, che, una volta adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, consentirebbe alla Banca centrale europea di introdurre un euro digitale ampiamente utilizzabile e disponibile, fermo restando che spetterà in ultima analisi a quest'ultima decidere se e quando emettere l'euro digitale; e (ii) una proposta legislativa sul corso legale del contante in euro per salvaguardare il ruolo del contante, garantire che sia ampiamente accettato come mezzo di pagamento e rimanga facilmente accessibile per i cittadini e le imprese in tutta l'area dell'euro. I testi delle proposte legislative sono disponibili al seguente indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/publications/digital-euro-package_en

³ Tale misura, prevista nella proposta di regolamento sui pagamenti istantanei, viene sostanzialmente estesa a tutti i bonifici nell'UE.

CHIOMENTI

(ii) migliorare i presidi a tutela dei consumatori, ad esempio (i) accelerando il pagamento dei fondi bloccati non utilizzati su carte di pagamento e prevedendo che l'importo bloccato sia proporzionato all'importo finale previsto; e (ii) fornendo informazioni più trasparenti sulle spese relative alle operazioni all'ATM;

(iii) garantire un *level playing field* tra prestatori di servizi di pagamento bancari e non bancari, ad esempio con riferimento all'accesso ai sistemi di pagamento dell'UE;

(iv) migliorare il funzionamento dell'*open banking*;

(v) migliorare la disponibilità di contante anche in zone periferiche, consentendo ai rivenditori di beni e servizi di fornire servizi di prelievo di contante ai clienti senza richiedere un acquisto.

Quanto invece alla PSD3, questa sostanzialmente prevede una fusione del regime previsto dalla PSD2 e quello della seconda direttiva sulla moneta elettronica (direttiva 2009/110/CE, EMD2), al fine di superare le difficoltà pratiche riscontrate dalle autorità di vigilanza nel delineare chiaramente i due regimi e nel distinguere i prodotti/servizi di moneta elettronica dai servizi di pagamento offerti dagli istituti di pagamento.

Per effetto della semplificazione proposta, la direttiva introduce un unico regime autorizzatorio per gli istituti di pagamento, che potranno quindi svolgere servizi di pagamento o di moneta elettronica, ed elimina sostanzialmente la figura dell'istituto di moneta elettronica. Le procedure per la richiesta di autorizzazione sono per lo più invariate rispetto alla PSD2.

Pressochè invariate risultano altresì le disposizioni relative agli agenti, alle filiali e all'*outsourcing*, nonché quelle sulla prestazione transfrontaliera di servizi da parte degli istituti di pagamento e sulla vigilanza di tali servizi.

La PSD3 prevede un regime di *grandfathering* per le autorizzazioni esistenti di istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica a condizione che la domanda di autorizzazione ai sensi della presente direttiva sia presentata entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

III Il quadro in materia di open finance

La proposta di regolamento in materia di *open finance* impone, ai soggetti regolati, la condivisione di una serie più ampia di dati relativi ai servizi finanziari rispetto all'*open banking* e sottopone tale condivisione ad una regolamentazione

CHIOMENTI

almeno parzialmente diversa e innovativa rispetto a quella prevista dalla PSD2 per i dati bancari.

In particolari, i dati che dovranno essere condivisi, su richiesta del cliente, comprendono: (i) i dati relativi a contratti di credito ipotecario, prestiti e conti, ad eccezione dei conti di pagamento, che rimangono soggetti alle regole in materia di *open banking*; (ii) investimenti in strumenti finanziari, prodotti di investimento assicurativi, *crypto-asset*, beni immobili e altre attività finanziarie; (iii) i dati raccolti ai fini dell'esecuzione della valutazione di appropriatezza e adeguatezza ai sensi dell'articolo 25 di MiFID; (iv) prodotti pensionistici; (v) assicurazioni non vita, ad eccezione di alcune tipologie particolarmente sensibili per il loro legame con la salute del cliente.

Considerata la natura ed estensione di tali dati, i soggetti cui si applicherà il regolamento, in quanto titolari dei dati, sono banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, imprese di investimento, fornitori di servizi di *crypto-asset*, emittenti di *token* collegati ad attività, gestori di FIA, gestori di OICVM, imprese di assicurazione, intermediari assicurativi, istituti di previdenza professionale, agenzie di *rating* del credito, fornitori di servizi di *crowdfunding*, e fornitori di PEPP.

La condivisione dei dati potrà avvenire unicamente a favore di soggetti appartenenti alle predette categorie, cui si aggiunge una nuova tipologia di soggetto regolato, il c.d. *financial information service provider*, per il quale è previsto un regime autorizzatorio *ad hoc*.

Per la condivisione dei dati dei clienti, per la quale la proposta di regolamento prevede lo sviluppo di *standard* comuni e la creazione di interfacce tecniche, i titolari dei dati avranno diritto a un compenso ragionevole da parte degli utilizzatori, in linea con i principi generali della condivisione dei dati tra imprese (B2B) stabiliti nella proposta europea di Legge sui dati (COM/2022/68). Nel caso in cui l'utilizzatore dei dati sia una PMI (ad esempio una piccola impresa FinTech), l'eventuale compenso non dovrà superare i costi direttamente sostenuti per l'accesso ai dati.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.

